

ORIGINALE

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA



**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 45 del 08.07.2020**

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE DEL NUMERO E DELLA SCADENZA DELLE RATE DI PAGAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE PER L'ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi** addì **otto** del mese di **luglio** alle ore **18.30** nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi e termini di legge.

All'appello risultano:

SINDACO	VESCOVI STEFANO	Presente
VICE-SINDACO	FRANCIA PAOLO	Presente
ASSESSORE	GRIMALDI GIORGIA	Presente
ASSESSORE	LUGARINI MAURO	Presente
ASSESSORE	CREMASCHI LORENZA	Presente

Presenti: 5 Assenti: 0

Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE: **DOTT.SSA GIULIA PALTRINIERI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO - PRESIDENTE: **VESCOVI STEFANO** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE DEL NUMERO E DELLA SCADENZA DELLE RATE DI PAGAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE PER L'ANNO 2020.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da "Covid-19" un'emergenza sanitaria di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

VISTO l'art. 73, comma 1, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", ai sensi del quale "*Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.*";

VISTO l'art. 107, commi 4 e 5, d.l. 18/2020, ai sensi del quale "*4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020. 5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020*

alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.”;

VISTO il D.P.C.M. 22/03/2020 avente per oggetto: *“Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile sull'interno territorio nazionale;*

VISTO il D.P.C.M. 17/05/2020 recante *“Disposizioni attuative del D.L. 25/03/2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del D.L. 16/05/2020, n. 33;*

TENUTO CONTO di quanto disposto da ARERA nella deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica dei mesi scorsi, del carattere particolarmente diffusivo che ha avuto l'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia su quello locale;

PREMESSO CHE la tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 e destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, secondo quanto prescritto dall'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014);

RILEVATO che la suddetta Legge 147/2013 all'art. 1, comma 688, statuisce che <<il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della Tari, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale.....>>;

RICHIAMATO il Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28.07.2014, così come modificato da deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 21.02.2019, il quale all'art. 13 stabilisce che *...”Il tributo viene liquidato in rate, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.*

La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile....”;

VERIFICATO quanto disposto dall'articolo 19 comma 1 “sospensione e dilazione del versamento” del vigente Regolamento Generale delle entrate tributarie comunali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28.03.2007;

RITENUTO opportuno, in considerazione di tutto quanto sopra evidenziato, di stabilire limitatamente all'**anno 2020**:

- la scadenza del pagamento della 1° rata della tassa sui rifiuti delle **UTENZE DOMESTICHE** al **31 luglio 2020** e delle **UTENZE NON DOMESTICHE** al **30 settembre 2020** calcolate sulla base delle tariffe 2019;
- la scadenza del pagamento della 2° rata della tassa sui rifiuti sia delle **UTENZE DOMESTICHE** che delle **UTENZE NON DOMESTICHE** al **2 dicembre 2020** calcolate sulla base delle tariffe 2019;

VISTI:

- IL PARERE FAVOREVOLE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

- IL PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente (articoli 49, comma 1, e 147 - bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

CON voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte integrante, formale e sostanziale:

Di stabilire limitatamente all'**anno 2020**:

- la scadenza del pagamento della 1° rata della tassa sui rifiuti delle **UTENZE DOMESTICHE** al **31 luglio 2020** e delle **UTENZE NON DOMESTICHE** al **30 settembre 2020** calcolate sulla base delle tariffe 2019;
- la scadenza del pagamento della 2° rata della tassa sui rifiuti sia delle **UTENZE DOMESTICHE** che delle **UTENZE NON DOMESTICHE** al **2 dicembre 2020** calcolate sulla base delle tariffe 2019.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

- ritenuto che ricorrono particolari motivi d'urgenza;
- visto l'art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali n. 267/2000;

CON voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

ORIGINALE
VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 45 del 08.07.2020

IL PRESIDENTE
STEFANO VESCOVI

IL VICE SEGRETARIO
DOTT.SSA GIULIA PALTRINIERI

Si da atto:

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Telematico del Comune in data odierna, ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. n.267/2000 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
- Che è stata trasmessa comunicazione in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. n.267/2000.
- Che la presente deliberazione è ' divenuta esecutiva il 08.07.2020

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 4° comma D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

[] ai sensi art. 134 3° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione